

TITOLO I

Art. 1. – Denominazione

È costituita nel rispetto del Codice civile e della L. 383/2000 l'Associazione di promozione sociale denominata "Laboratorio Manifattura Additiva", in seguito "LAMA".

L'associazione non persegue finalità di lucro.

L'Associazione ha durata indeterminata.

L'associazione "LAMA" pone come suo obiettivo principale la promozione delle tecniche di produzione additiva sia nel campo industriale che domestico; favorisce lo sviluppo di applicazioni open-source, sia hardware che software, per facilitare il processo di sviluppo additivo; partecipa a progetti con enti pubblici e privati.

L'associazione ha vocazione solidaristica e mutualistica, è autonoma, pluralista, aconfessionale, apartitica, a carattere volontario e democratico.

Art. 2. – Sede

L'associazione ha sede legale in Napoli.

L'eventuale trasferimento della sede legale, purché all'interno della città di Napoli, non comporta modifica statutaria.

Art. 3 – Principi

I principi su cui si fonda l'associazione "LAMA" sono:

- la valorizzazione e la promozione di metodi di fabbricazione locale, attenti al fruitore e alle esigenze dell'utente;
- la promozione e la divulgazione della cultura Open Source, e degli strumenti su di essa basati;
- la valorizzazione di metodi produttivi attenti all'impatto ambientale;
- la centralità della formazione e dello scambio di conoscenze come mezzo di crescita;
- la centralità della rete come mezzo di condivisione del proprio operato;

Art. 4 – Oggetto sociale

L'associazione "LAMA" persegue le seguenti finalità:

- promuovere e valorizzare le diverse attività proposte dai membri, coerenti con la filosofia dell'associazione;
- propugnare e divulgare l'utilizzo di mezzi di prototipazione digitali e di Design Open Source;

- condividere i progetti realizzati tramite il sito del LAMA e la rete;
- riproporre progetti realizzati altrove a livello locale;
- offrire un luogo di scambio e di creazione;
- munirsi – compatibilmente alle proprie possibilità – delle macchine necessarie per coprire tutti i vari livelli di fabbricazione additiva;
- promuovere la ricerca di base, scientifica e applicata su vari livelli.

Art. 5 – Attività

Per il perseguimento dei propri fini statutari, l'associazione "LAMA" potrà:

- favorire l'organizzazione di workshop, concorsi, seminari, ricerca, corsi sulle tematiche riportate all'Art. 3 e all'Art.4, spaziando dal Design, all'Architettura, alla prototipazione elettronica, alla realizzazione di ambienti e prodotti interattivi, alla narrazione attraverso le immagini ed i suoni;
- agire come consulente nei confronti di terzi per la prototipazione o la realizzazione di progetti in modalità e finalità da concordare tra le parti;
- curare attività di creazione di oggetti e sistemi per la risoluzione di problemi o per puro divertimento;

Art. 6. – Durata dell'associazione

La durata dell'associazione "LAMA" è indeterminata.

TITOLO II

natura, diritti, doveri e decadenza dei soci

Art.7 – Natura dei membri

Possono essere membri del "LAMA" gli studenti, gli ex-studenti, i dottorandi, i post-doc, i ricercatori e i docenti presso una qualunque Università, sono quindi ben accettati anche membri al di fuori dell'organizzazione dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

I membri si dividono in:

- membri fondatori/permanenti
- membri ordinari
- membri in prova/provvisori

Art.8 – Elementi ostativi all'iscrizione

Costituiscono elementi ostativi all'ingresso:

- l'incompatibilità con uno o più membri precedentemente iscritti.
- contrattualizzazione con un'azienda non convenzionata con uno degli enti dell'Università di Napoli "Federico II". La domanda di ammissione avanzata dai

soggetti che si trovano in questa condizione può essere valutata, in deroga alla presente norma, qualora l'attività svolta dal soggetto sia ritenuta compatibile dal consiglio direttivo con i dettami di "LAMA", e previa autorizzazione dell'azienda del soggetto stesso. In questo caso il soggetto assume la qualifica di "membro provvisorio".

- La palese incompatibilità dell'aspirante con i principi e le finalità esposti nel presente statuto;
- La mancanza dei requisiti di cui all'articolo 7 del presente statuto.

Art. 9 – Conseguimento della qualifica di membro ordinario

La domanda di adesione da parte dei soggetti di cui all'art.7 dovrà essere presentata al Presidente dell'associazione "LAMA" che comunica l'ammissione o il rigetto, motivato previa delibera dell'Assemblea dei membri entro 30 giorni.

Il soggetto accettato resta in prova per il periodo specificato nel regolamento del LAMA, nel quale assume la qualifica di "membro in prova".

Alla fine del periodo di prova l'Assemblea valuta il contributo del soggetto all'associazione.

Qualora venga ritenuto insufficiente la domanda sarà rigettata, diversamente il soggetto assume la qualifica di "membro ordinario" e il diritto al voto in Assemblea. Dopo 3 mesi dall'assunzione della qualifica di membro ordinario il soggetto può candidarsi ad assumere una delle cariche elettive.

In caso di rigetto della domanda, da comunicarsi in forma scritta, l'interessato potrà ricorrere entro 15 giorni al Collegio dei garanti, il quale si esprimerà a maggioranza semplice entro la prima seduta utile in forma scritta

Art. 10 – Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto:

- a. a partecipare alle attività dell'associazione;
- b. a proporre attività conformi ai principi dell'associazione (esclusi i membri in prova);
- c. a partecipare e ad eleggere gli organi sociali secondo i termini previsti (il voto è riservato ai membri ordinari e membri permanenti/fondatori);
- d. contribuire a definirne gli obiettivi;
- e. ad avere accesso alla documentazione e ai registri prodotti dall'associazione "LAMA" (solo membri ordinari, e permanenti);

- f. ad avere accesso a tutti i servizi, attrezzature e locali garantiti loro dall'associazione "LAMA" nei tempi e nei modi definiti dal "Regolamento del LAMA";

Art. 11 – Doveri degli associati

Tutti gli associati sono tenuti a:

- a. osservare lo statuto ed ogni altro regolamento emanato dall'associazione e ad attenersi alle decisioni degli organi sociali.
- b. rispettare i principi e le finalità sancite nello Statuto dell'associazione.
- c. contribuire all'attuazione delle finalità dell'associazione.
- d. partecipare alle riunioni dell'assemblea.

Art. 12 – Perdita della qualifica di membro

Comma 12.A) Perdita della qualifica di membro in prova

Il membro in prova può diventare membro ordinario se deciso dall'assemblea al termine del periodo di prova a maggioranza semplice e senza quorum. Può essere escluso per sopraggiunta incompatibilità o per dimissioni volontarie, o per decisione dell'assemblea, anche prima dei tre mesi con la stessa modalità.

Comma 12.B) Perdita della qualifica di membro ordinario

Il membro ordinario può essere escluso per sopraggiunta incompatibilità, per dimissioni volontarie, o per decisione dell'assemblea con maggioranza semplice e quorum del 50% degli aventi diritto al voto.

Il membro in questione è da considerarsi non parte dell'assemblea durante la delibera suo eventuale allontanamento dall'associazione.

Comma 12.C) Perdita della qualifica di membro fondatore/permanenti

Il membro fondatore può essere escluso per sopraggiunta incompatibilità, per dimissioni volontarie, o per decisione dell'assemblea straordinaria alla quale partecipano i soli membri fondatori/permanenti, escluso il membro fondatore in questione, con maggioranza dei 2/3 e quorum del 50% degli aventi diritto al voto.

La qualifica di membro si perde inoltre per scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria/straordinaria può deliberare l'esclusione di uno degli associati votando seguenti casi:

1. inadempienza protratta agli obblighi associativi;
2. assunzione di comportamenti incompatibili con le finalità ed i principi sanciti nello statuto dell'associazione.

Il membro escluso ha facoltà di ricorrere entro 15 giorni al Collegio dei Garanti, il quale deciderà entro 30 giorni successivi e comunicherà il risultato in forma scritta e definitiva.

Il Collegio dei Garanti potrà rigettare il ricorso del membro escluso o ordinare all'assemblea competente (ordinaria o straordinaria) una nuova votazione sulla base della memoria difensiva avanzata dal soggetto escluso.

L'esito della seconda votazione svolta con le stesse modalità non può essere oggetto di ricorso.

TITOLO III Collaboratori

Art. 13 – Natura delle collaborazioni

Possono godere dello status di collaboratori del “LAMA” le persone fisiche, associazioni, ong, cooperative, fondazioni, nonché qualunque ente dotato di personalità giuridica che abbia sottoscritto una convenzione con uno qualsiasi degli enti/dipartimenti dell’“Università di Napoli Federico II”.

Il rapporto tra “LAMA” e la persona fisica, associazione, ong, cooperative, fondazioni, nonché qualunque ente dotato di personalità giuridica che abbia sottoscritto una convenzione con uno dei qualsiasi enti/dipartimenti della Federico II, è regolato da quanto scritto nella convenzione stessa.

I membri non possono essere contemporaneamente collaboratori del “LAMA”.

Art. 14 – Diritti e doveri dei collaboratori/sostenitori

I sostenitori hanno diritto:

- a. a partecipare alle attività e alle iniziative organizzate dall’associazione;
- b. a proporre attività conformi ai principi dell’associazione;
- c. ad avere accesso alla documentazione e ai registri prodotti dall’associazione;
- d. ad avere accesso a una porzione dei servizi (la cui entità viene definita dal Regolamento dell’Associazione “LAMA”), delle attrezzature e dei locali garantiti loro dall’associazione “LAMA”.

I sostenitori/collaboratori hanno il dovere di rispettare i principi e le finalità sancite nel presente Statuto.

I sostenitori partecipano all’assemblea ordinaria ma non hanno diritto di voto né sulle attività né per quanto riguarda le cariche elettive.

TITOLO IV
Organi e cariche elettive

Art. 15 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione “LAMA”:

1. il Presidente è eletto dall’assemblea ordinaria, con maggioranza semplice e quorum del 50%.
2. l’Assemblea ordinaria, costituita da tutti i membri ordinari, fondatori/permanenti e provvisori (i membri provvisori non possono né candidarsi né esprimersi su cariche elettive).
3. l’Assemblea straordinaria, costituita da tutti i membri permanenti/fondatori.
4. il Consiglio Direttivo/Esecutivo costituito da 5 membri eletti tra i membri fondatori/permanenti e ordinari.
5. il Consiglio dei Garanti costituito da 3 membri eletti tra i membri fondatori/permanenti (votati dall’assemblea straordinaria).

Art. 16 – L’Assemblea ordinaria

All’Assemblea partecipano con diritto di voto i membri fondatori/permanenti, ordinari e provvisori dell’Associazione “LAMA”.

L’Assemblea è aperta anche ai membri in prova e ai collaboratori.

La convocazione dell’Assemblea viene fatta attraverso i canali di comunicazione ufficiali dell’Associazione. La predisposizione della convocazione viene fatta dal Segretario.

Per i membri che risultino assenti a più di 2 riunioni dell’Assemblea consecutive verrà proposta dal Consiglio Direttivo l’esclusione al Consiglio dei Garanti.

Le decisioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice senza quorum dove non specificato diversamente.

L’assemblea approva l’operato del Consiglio Direttivo/Esecutivo e ne detta gli indirizzi.

Presiede l’Assemblea il Presidente o in sua assenza il Vicepresidente.

Dell'Assemblea viene redatto il verbale, il quale viene pubblicato e messo a disposizione dei membri.

L'assemblea si riunisce inoltre ogni 12 mesi per eleggere in forma diretta il Presidente, il Consiglio Direttivo.

È eletto chi prende più voti. Le cariche di Presidente, membro del Consiglio Direttivo e membro del Consiglio dei Garanti sono incompatibili.

In caso di parità si procede al ballottaggio.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta ogni due mesi e mai prima di tre settimane dall'Assemblea precedente.

Sono inoltre compiti dell'Assemblea riunita in forma ordinaria:

- proporre, discutere e stabilire le linee politiche e di indirizzo dell'associazione "LAMA";
- deliberare le modifiche ai regolamenti;
- deliberare la sfiducia delle cariche elettive dell'Associazione, a maggioranza dei 2/3 e con quorum del 50%;
- eleggere, tra i membri del Consiglio Esecutivo, un Vicepresidente, il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le mansioni.
- deliberare l'esclusione di un membro secondo quanto stabilito dall'articolo xxx

Art. 17 – L'Assemblea straordinaria

È costituita dai membri permanenti/fondatori del "LAMA".

Su proposta dell'Assemblea Ordinaria, del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Collegio dei Garanti, dispone modifiche al regolamento.

Le modifiche al regolamento sono approvate con maggioranza dei 2/3 dell'assemblea straordinaria e quorum del 50%.

Ratifica la nomina di un membro permanente, nominato dal Presidente, con la maggioranza dei 2/3 e il quorum dei 2/3.

È competenza dell'Assemblea straordinaria regolare i rapporti con i docenti e gli enti dell'Università della "Federico II"

L'Assemblea straordinaria elegge il Consiglio dei Garanti.

Art. 18 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione LAMA.

Dura in carica 12 mesi ed è eleggibile per un massimo indefinito di mandati consecutivi.

Sono compiti del Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati su indicazione del Segretario;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- proporre all'Assemblea dei soci, sentito il Consiglio Direttivo, un Segretario;
- proporre l'accettazione o il rigetto delle domande di adesione dei nuovi associati, previa delibera dell'Assemblea, e come stabilito dai vari articoli del presente statuto;
- promuovere, coordinare e garantire il rispetto dei valori dello Statuto, e degli indirizzi forniti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente svolge funzione di Portavoce e rappresenta l'Associazione nelle occasioni pubbliche, dibattiti, incontri, seminari e nei rapporti istituzionali e no, salva diversa indicazione da parte del Consiglio Direttivo.

Durante la durata del suo mandato il Presidente può nominare un membro permanente. Tuttavia, la nomina deve essere ratificata dall'assemblea straordinaria secondo le modalità stabilite.

Art. 19 – Il Consiglio Esecutivo/Direttivo

Il consiglio Direttivo opera affinché le decisioni dell'Assemblea siano rese esecutive, sceglie i progetti sui quali operare suggeriti dall'Assemblea, partecipa alle riunioni con enti e aziende.

Un membro del consiglio direttivo dura in carica 12 mesi ed è eleggibile per un indefinito di mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o dalla maggioranza semplice dei suoi componenti ed è valido quando è presente la maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente, che vota quindi soltanto se non c'è accordo nel consiglio.

Qualora venga a mancare per dimissioni un consigliere o per sfiducia dell'Assemblea, l'Assemblea provvederà alla sua sostituzione. Il suo mandato scadrà alla scadenza naturale del consiglio.

Il consigliere sfiduciato o decaduto per scadenza naturale del mandato ritorna ad essere membro ordinario/fondatore o permanente a seconda della qualifica posseduta al momento della nomina.

Qualora venga a mancare contemporaneamente la maggioranza dei consiglieri si procederà all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo in sede di Assemblea ordinaria dei membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni mese.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1. rendere esecutive le decisioni prese dall'Assemblea dei membri;
2. rendere esecutive le linee di indirizzo e i programmi di lavoro deliberati dall'Assemblea dei membri, deliberando in merito alle attività associative da realizzare;
3. proporre all'Assemblea Straordinaria eventuali modifiche dei Regolamenti e dello Statuto;
4. deliberare le scadenze amministrative ed eventuali sanzioni;
5. nominare, su proposta del Presidente, eventuali referenti di staff tecnici.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali.

Art. 20 – Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è composto da tre persone scelte tra i membri fondatori/permanenti che non facciano parte di altri organi dell'Associazione "LAMA".

Il Collegio dei Garanti deve essere eletto tra persone di riconosciuto prestigio, affidabilità e autonomia.

Il Collegio dei Garanti dura in carica 12 mesi.

È compito del Collegio dei Garanti:

- dirimere le controversie che dovessero nascere sull'interpretazione di tale Statuto. Qualora le decisioni assunte in questo caso dal collegio dei garanti non siano prese all'unanimità, allora le stesse devono essere ratificate dall'Assemblea Straordinaria con maggioranza semplice e quorum del 50%.
- pronunciarsi sui ricorsi presentati contro le decisioni prese dall'Assemblea in merito all'ammissione e all'esclusione dei membri.
- pronunciarsi su eventuali controversie interne che vengano sottoposte alla sua attenzione e che non sono regolate dallo statuto. Qualora le decisioni assunte in questo caso dal collegio dei garanti non siano prese all'unanimità, allora le stesse devono essere ratificate dall'Assemblea Straordinaria con maggioranza semplice e quorum del 50%.
- Sulla base delle decisioni prese dal Collegio dei Garanti ed eventualmente ratificate dall'Assemblea Straordinaria, quest'ultima propone modifiche allo statuto.

Art. 21 – Il Segretario

Il Segretario è nominato dal presidente. La nomina può essere revocata dallo stesso. Si occupa di garantire l'operatività delle attività associative deliberate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione "LAMA".

Il segretario è invitato permanente al Consiglio Direttivo.

È responsabile, inoltre, del trattamento dei dati personali ai sensi della L.196/2003.

Art. 22 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal presidente. La nomina può essere revocata dallo stesso. Si occupa della gestione ordinaria dei beni mobili e immobili a disposizione dell'Associazione "LAMA".

TITOLO VI

Scioglimento e norme finali

Art. 23 – Scioglimento dell'Associazione

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti aventi diritto di voto. Contestualmente l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 24 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi vigenti in materia, in particolare quelle relative all'associazionismo.